

Padova, 16 dicembre 2024

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 1/2024

Dal 1° gennaio 2025 obbligo di tracciabilità di tutte le spese di trasferta

Con la legge di bilancio per il 2025, si introduce la **tracciabilità obbligatoria per le spese di trasferta e rappresentanza** e non sarà più sufficiente raccogliere le sole ricevute, ma bisognerà monitorare come queste spese vengono rimborsate, poiché **senza un pagamento tracciato la deduzione fiscale non sarà più possibile**.

A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le aziende saranno obbligate a **tracciare e documentare in modo preciso tutte le spese relative alle trasferte sostenute dai dipendenti e dai collaboratori**. In particolare, le nuove disposizioni **introducono il concetto di tracciabilità, durante la trasferta, per le spese di trasporto tramite mezzi pubblici non di linea, come taxi e noleggio con conducente**. Infatti i rimborsi non concorreranno a formare reddito di lavoro dipendente e possono essere portati in deduzione come costi, **a condizione che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, oppure mediante strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari**;

La nuova normativa stabilisce chiaramente che, se i rimborsi spese non vengono effettuati tramite metodi tracciabili, le somme corrisposte non saranno deducibili per l'impresa e saranno oggetto di tassazione per il dipendente.

Vista l'importante novità legislativa, si coglie l'occasione per inviare una nota informativa completa relativamente al **concetto di mobilità del lavoratore** dalla propria sede di lavoro. Nel nostro ordinamento, infatti, possiamo distinguere principalmente quattro concetti di mobilità del lavoratore:

Trasferta	Trasferimento	Trasfertismo	Distacco
Si definisce trasferta lo spostamento di un lavoratore dalla propria sede abituale di lavoro in altri luoghi dove viene inviato per temporanee esigenze di servizio, con previsione di rientro nella sua sede . Quindi, la trasferta implica uno spostamento non definitivo, bensì provvisorio e temporaneo, del luogo della prestazione lavorativa per soddisfare esigenze di carattere contingente.	Il trasferimento del lavoratore subordinato è costituito, invece, dal definitivo mutamento del luogo in cui è normalmente svolta la prestazione lavorativa, senza previsione di durata e, quindi, con carattere di stabilità . In altri termini: "il trasferimento è una modifica di sede di lavoro definitiva , mentre la trasferta è una modifica di sede provvisoria ".	Il lavoratore trasfertista è colui che si obbliga, espressamente per contratto, nei confronti del datore di lavoro a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse . Sono considerati trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni (art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016): la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa.	Si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, pone a disposizione un lavoratore (o più lavoratori) a favore di un altro soggetto, al fine di eseguire una specificata attività lavorativa per un periodo temporaneo . La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al datore di lavoro distaccante che rimane, quindi, responsabile del trattamento economico del lavoratore, diversamente dal potere direttivo e organizzativo che è attribuito al distaccatario. L'utilizzatore della prestazione è il distaccatario (differenza con trasferta).

Con tale nota informativa tratteremo esclusivamente il tema della **TRASFERITA** ovvero il **mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa**, nell'interesse del datore di lavoro che la dispone. Le principali caratteristiche di tale istituto sono:

- Previsione certa di rientro;
- L'invio in trasferta non deve essere supportato da specifico ed attuale interesse produttivo del datore di lavoro;
- Il lavoratore è obbligato ad andare in trasferta e non può rifiutarsi;
- Il lavoratore in trasferta risponde gerarchicamente al proprio datore di lavoro.

Se lo spostamento è permanente si realizza la fattispecie del TRASFERIMENTO e non della TRASFERITA.

La trasferta rientra tra i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro e pertanto non è soggetta al consenso del lavoratore. Non sono quindi applicabili i limiti previsti in materia di trasferimento (esigenze tecniche, produttive e organizzative).

Indennità di trasferta

La variazione del luogo di lavoro costituisce per il lavoratore un disagio, anche economico, in quanto lo stesso dovrà sostenere determinate spese (in particolare di vitto, alloggio e di viaggio). Al fine di compensare il maggior disagio e reintegrare, in parte, il patrimonio del lavoratore, i CCNL riconoscono allo stesso un'indennità di trasferta, per tutte le giornate in missione. È **sempre consigliabile elaborare anche una lettera di trasferta da consegnare al lavoratore:**

Formula standard lettera di trasferta

Per esigenze di servizio, Lei sarà inviato in trasferta dal al presso la sede di, sita in via

Le sarà corrisposta l'indennità forfetaria pari a prevista dal contratto collettivo. Le saranno rimborsate a piè di lista nei seguenti limiti di spesa:

- vitto: euro;
- alloggio: euro;
- trasporto: euro;
- spese non documentabili: euro.

Distinti saluti.

Il Datore di lavoro

Firma per ricevuta del lavoratore _____

Data _____

Trasferte entro il territorio comunale

Le indennità e i rimborsi spese per le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale della sede di lavoro **sono soggetti ad imposizione contributiva e fiscale**. Anche i rimborsi chilometrici corrisposti al dipendente per l'utilizzo della propria autovettura sono quindi imponibili. **Sono esenti solo le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore** (ad esempio, biglietti dell'autobus o della metro, le ricevute dei taxi, la fattura del servizio di car sharing, ecc.).

Trasferte fuori dal territorio comunale

Il legislatore ha previsto regimi specifici e trattamenti previdenziali e fiscali privilegiati per le trasferte effettuate dal lavoratore al di fuori della sede comunale di lavoro. Sono, infatti, previsti **3 differenti sistemi di imposizione che variano a seconda della modalità di corresponsione delle somme.**

Tabella riepilogativa

	Rimborso forfettario	Rimborso analitico (a piè di lista)	Rimborso misto
	Al lavoratore è erogata un'indennità in misura fissa, per ogni giorno di missione, il cui valore è determinato forfettariamente. Il valore prescinde dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente. In aggiunta, ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio e trasporto. Le eventuali spese di parcheggio rimborsate sono assoggettate interamente a tassazione.	In questo caso, l'azienda rimborsa al dipendente tutte le spese sostenute e idoneamente documentate (es. scontrini, fatture, ecc..) di: Vitto e Alloggio e Viaggio o trasporto . Possono essere rimborsate anche altre spese (parcheggio, telefono, ecc..) anche non documentabili.	All'erogazione di un'indennità di trasferta si aggiunge il rimborso analitico delle spese di vitto o alloggio sostenute dal lavoratore.
Trasferte in Italia e fuori dal comune ove vi è la sede di lavoro	46,48 € giornalieri	15,49 € giornalieri	30,99 € giornalieri
Trasferte all'estero	77,47 € giornalieri	25,82 € giornalieri	51,65 € giornalieri

Se l'importo di trasferta erogato è maggiore agli importi indicati, allora la cifra eccedente sarà soggetta alla tassazione.

L'impresa può dedurre le spese entro questi limiti

	Mensa, Ticket pasto	Vitto e alloggio	Rimborso km
Trasferta all'interno del comune ove vi è la sede di lavoro	Sempre deducibile	Deducibili nella misura del 75% (art. 109 comma 5): - per le imprese è deducibile il 75% delle spese sostenute; - per il professionista è deducibile il 75% delle spese sostenute, nel limite del 2% dei compensi percepiti.	Sempre deducibile
Trasferta fuori dal comune ove vi è la sede di lavoro	Sempre deducibile	I limiti giornalieri di deducibilità delle somme erogate mediante rimborso analitico a piè di lista sono: - 180,76 euro per le trasferte in Italia ; - 258,23 euro per le trasferte all'estero .	Solo per autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina o autoveicoli di potenza non superiore a 20, se diesel.

La comunicazione di trasferta all'INAIL deve essere fatta solo se il personale si trova ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato.

Tempo di viaggio e trasferta

Il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicitazione dell'attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall'indennità di trasferta. Tuttavia il CCNL può prevedere casi in cui il tempo di viaggio possa essere considerato di servizio.

Documentazione

Le spese sostenute dal dipendente per le trasferte devono essere comprovate da documenti fiscalmente validi e di data certa (documento commerciale, ricevuta o fattura) e pagati con un metodo tracciabile propri (no contanti, no carta intestata all'azienda).

Le **spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici** (treno, autobus, taxi) possono essere documentate attraverso i relativi **biglietti o le ricevute del vettore, anche se anonimi**.

Il dipendente è tenuto a rendicontare le spese con i documenti giustificativi comprovanti i pagamenti effettuati e sostenuti con mezzi di pagamento personali (carte di credito, di debito o ricaricabili dell'azienda).

Nella nota spesa riepilogativa dovranno essere riportate dettagliatamente le tipologie di spesa e la trasferta a cui si riferiscono.

Se la sede di trasferta è più vicina all'abitazione del lavoratore

Nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un **rimborso chilometrico** di minor importo, **quest'ultimo è da considerare non imponibile**. Invece, **nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio**, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la **differenza è da considerarsi reddito imponibile**.

Libro Unico del Lavoro: Obbligo di indicazione dei rimborsi spesa

Ai fini dell'individuazione dei rimborsi spese da indicare nel LUL, conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati e **la qualità delle spese rimborsate**.

Vanno riportate le somme da rimborsare, sia forfetariamente che in modalità analitica (note spese o rimborsi chilometrici), **con l'esclusione** di tutti i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati direttamente all'azienda (quali, **ad esempio, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell'azienda**).

Esempio nota spese

NOME AZIENDA			BETA S.p.A.			MESE dic-24			LAVORATORE			ROSSI MARIO						
Data	Località	Motivo	Vitto - Alloggio				Km percorsi	Spese di Viaggio e di trasporto				Altre spese		Indennità Forfettaria	Totale spese DA RIMBORSARE	Totale spese di trasferta già pagate con carta aziendale DA NON RIMBORSARE		
			Alloggio (hotel, b&b, ecc.)	Pranzi	Colazioni, cene, spuntini	Subtotale SPESE DI VITTO		G/KM da tabella ACI	Rimborso KM	Aereo, bus, treno, metro, taxi, car sharing	Noleggio auto	Subtotale SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO	Parcheggio, internet, telefono, mance, ecc.				Descrizione	
1	Roma	Visita cliente Alfa	80,00 €	25,00 €	25,00 €	130,00 €		0,00 €	100,00 €			100,00 €	5,00 €					
2	Milano	Visita cliente Alfa	95,00 €	25,00 €	25,00 €	145,00 €		0,00 €	250,00 €			250,00 €	6,00 €					
3	Padova	Visita cliente Alfa	52,00 €	25,00 €	25,00 €	102,00 €		0,00 €			200,00 €	200,00 €	10,00 €					
4						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
5						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
6						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
7						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
8						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
9	Treviso	Visita cliente Alfa	65,00 €	25,00 €	25,00 €	115,00 €		0,00 €	120,00 €			120,00 €	2,00 €					
10						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
11						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
12						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
13						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
14						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
15						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
16						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
17						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
18	Bari	Visita cliente Alfa	65,00 €	25,00 €	25,00 €	115,00 €		0,00 €	120,00 €			120,00 €	5,00 €					
19						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
20						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
21						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
22						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
23						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
24						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
25						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
26						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
27						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
28						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
29						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
30						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
31						0,00 €		0,00 €				0,00 €						
			357,00 €		250,00 €	607,00 €		0,00 €	790,00 €			790,00 €	28,00 €		2.822,00 €	0,00 €		

Indennità chilometrica

Al lavoratore che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, utilizzi la propria autovettura, spetta un rimborso da parte del datore di lavoro in base ai chilometri percorsi. Non risulta necessario che il mezzo sia di proprietà del dipendente. Lo stesso deve avere la piena disponibilità del mezzo (ad es. veicolo di proprietà di un familiare, auto noleggiata). Il rimborso è individuato in base alle Tabelle ACI, che tiene conto di:

- Chilometri percorsi
- Tipo di autovettura
- Consumo del carburante
- Ammortamento
- Assicurazione
- Consumo pneumatici
- Manutenzioni e riparazioni

In allegato alla presente inviamo anche un **file in formato excel** che andrà compilato per ogni dipendente che dovrà effettuare delle trasferte così come un **fac-simile di lettera di trasferta**. Tale documento sarà da tenere agli atti per eventuali accertamenti ispettivi unitamente ai documenti delle spese sostenute dal lavoratore con relativi giustificativi dei pagamenti tracciabili.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Dott. Matteo Cecchinato

Consulente del Lavoro



MATTEO CECCHINATO

CONSULENTE DEL LAVORO

Viale dell'Industria, 21 - 35129 Padova (PD)

P.IVA: 05418370283

C.F.: CCCMTT89M21G224X

Tel. 049 5224105

E-mail info@studiolawep.it

Pec m.cecchinato1@consulentidellavoropec.it

www.studiolawep.it